

## Codice Civile

c.c. art. 1228. Responsabilità per fatto degli ausiliari.

**Codice Civile 1228.** Responsabilità per fatto degli ausiliari.

Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro [\[c.c. 1229, 1717, 1784, n. 1, 2049\]](#).